



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Regolamento sulla disciplina del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna

Art. 1

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti (di seguito il Collegio) quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale della Sardegna in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 161 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna).

Art. 2

Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I membri sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente e dall'avviso pubblico di cui all'articolo 6.

2. Il Collegio elegge, al suo interno, il presidente. È eletto presidente del Collegio il membro che ottiene il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti, risulta eletto il membro più anziano d'età.

Art. 3

Competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio e preventivo sulle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza relative all'approvazione del bilancio di previsione, all'assestamento, alle variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio, al riaccertamento ordinario dei residui, al rendiconto generale e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b) redige una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);
- c) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale, al Segretario generale e al Capo del Servizio finanziario;
- d) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge e dai regolamenti interni del Consiglio.

2. I pareri e le relazioni sono resi dal Collegio entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione delle relative richieste. Per le proposte di variazione di bilancio il termine è ridotto a sette giorni. In caso di motivata urgenza i termini sopraindicati sono ridotti alla metà.

Art. 4 **Modalità di esercizio delle funzioni**

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 3, i componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consiglio, secondo le modalità e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali.

2. Il Collegio può partecipare, su richiesta, alle sedute del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza dedicate all'approvazione di documenti che comportino conseguenze di natura economico-finanziaria per il Consiglio.

3. Il Consiglio assicura al Collegio il supporto tecnico e le risorse strumentali utili allo svolgimento delle funzioni attribuite.

Art. 5 **Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Le funzioni del Collegio sono esercitate su iniziativa del suo presidente, al quale compete la convocazione delle sedute.

3. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può operare anche in modalità a distanza.

4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano d'età.

5. I singoli componenti del Collegio possono effettuare, anche individualmente, attività di ispezione e controllo, previo accordo con il Presidente e con gli altri componenti.

6. Il Collegio approva i verbali relativi alle sedute, alle attività ispettive e di verifica svolte, nonché alle decisioni adottate.

7. Copia dei verbali di cui al comma precedente è trasmessa, entro quindici giorni dalla data della seduta o dell'attività effettuata, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretario generale e al Capo del Servizio finanziario.

8. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento, che viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario generale e al Capo del Servizio finanziario.

Art. 6
Elenco dei revisori dei conti

1. Con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina a revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna.

2. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1, su domanda, i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
- b) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- c) specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);
- d) eventuali ulteriori requisiti previsti nell'avviso pubblico.

4. I componenti del Collegio non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

5. La composizione del Collegio deve rispettare il principio di equilibrio di genere, garantendo che non più di due terzi dei componenti appartengano allo stesso genere.

Art. 7
Durata della carica

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il nuovo nominato rimane in carica per il periodo residuo del mandato del Collegio.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) decesso.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del Collegio può essere revocato dall'Ufficio di Presidenza, previo contraddittorio con l'interessato, in caso di grave inadempienza ai doveri d'ufficio o di impedimento permanente.

Art. 8 **Responsabilità e doveri dei componenti**

1. I componenti del Collegio sono responsabili della veridicità delle attestazioni rese nell'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono tenuti ad adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario e sono vincolati all'obbligo di riservatezza in merito ai fatti e ai documenti di cui vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Art. 9 **Indennità**

1. Ai componenti del Collegio spettano:
 - a) una indennità annua pari a euro 16.000,00 per il presidente del Collegio e ad euro 12.000,00 per ciascuno degli altri componenti, al netto di IVA e oneri previdenziali;
 - b) il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi effettuati per lo svolgimento delle funzioni dal luogo di residenza alla sede del Consiglio regionale e degli altri organi istituzionali, nella misura prevista per i dirigenti dell'Amministrazione regionale, fino a un massimo annuo di euro 3.000,00 per ciascun componente, al netto di IVA e oneri previdenziali.
2. Nei casi di sostituzione o cessazione anticipata dell'incarico, come previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

Art. 10 **Cause di esclusione ed incompatibilità**

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, non possono essere nominati nell'incarico di componenti del Collegio:
 - a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e gli amministratori degli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti del Consiglio regionale e degli enti del sistema Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;

d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Consiglio regionale e gli enti del sistema Regione;

e) coloro che sono legati al Consiglio regionale o agli enti del sistema Regione da rapporti di lavoro autonomo, consulenza, prestazione d'opera retribuita o altri rapporti di natura patrimoniale, oppure che abbiano intrattenuto tali rapporti nei due anni precedenti.

2. I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso il Consiglio regionale, gli enti del sistema Regione, gli enti e le società sottoposte a controllo o vigilanza da parte degli stessi, né presso enti locali della Sardegna.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Fino all'effettiva costituzione del Collegio ogni atto che richiede una previa deliberazione del medesimo può essere adottato in mancanza di tale deliberazione.

Art. 12

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le successive modificazioni e integrazioni e l'ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.